


IL SEGRETARIO DELL'UNIONE



Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino

## **UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE**

(Comuni di Forno Canavese, Rivara, Rocca Canavese, Levone, Pratiglione)

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PERCORSI ESISTENTI PER LA PRATICA NON COMPETITIVA DEL TRIAL MOTOCICLISTICO, AI SENSI DELL'ART 11 DELLA L.R. 02/11/1982 N.32 "NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL'ASSETTO AMBIENTALE" COSÌ COME MODIFICATO CON L.R. 29/07/2016 N.16.**

### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'utilizzo dei sentieri fuoristrada esistenti individuati quali percorso per la pratica del Trial motociclistico sul territorio dell'Unione Montana Alto Canavese.

L'utilizzo di detti sentieri per i motocicli o ciclomotori viene autorizzato per fini turistici e sportivi non competitivi, nel rispetto dei principi di tutela dell'assetto ambientale e di conservazione del patrimonio naturale di cui alla L.R. 02/11/1982 n.32 *"Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"* e smi.

L'individuazione dei percorsi fuoristrada, oggetto del presente regolamento, è in ogni momento revocabile per ragioni di pubblico interesse e/o sicurezza per la pubblica incolumità da parte dell'Unione, che resta estranea e manlevata da ogni responsabilità connessa all'utilizzo dei percorsi in questione.

L'autorizzazione al transito si intende valida esclusivamente per i percorsi individuati nella planimetria facente parte integrante e sostanziale dell'atto autorizzativo di competenza della Giunta dell'Unione Montana.

### **Art. 2 – Mezzi autorizzati al transito**

Sui percorsi autorizzati potranno circolare soltanto i motocicli per la pratica del Trial motociclistico in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale secondo il D.Lgs. 30/04/1992 n.285 *"Nuovo Codice della Strada"* ed il D.P.R. 16/12/1992 n.495 *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*.

In particolare potranno transitare esclusivamente i mezzi idonei alla pratica del Trial motociclistico così meglio definiti o che rispettino le seguenti prescrizioni:

- veicoli motorizzati a due ruote equipaggiati di pneumatico posteriore con indice di carico e indice di velocità non superiore a 64M;
- motocicli o ciclomotori non dotati di sella per il conducente;
- pressione del pneumatico posteriore compresa tra 0,3 - 0,5 atm.

I predetti veicoli dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla L. 24/12/1969 n.990 *"Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"*.

### **Art. 3 – Segnaletica di limitazione al transito**

I percorsi autorizzati dovranno essere segnalati mediante apposizione di idonea segnaletica in prossimità dell'inizio dei percorsi, nei punti di intersezione con altri sentieri e sulle intersezioni con la viabilità con libera circolazione.

### **Art. 4 – Esenzione alle limitazioni di transito**

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, sono esentati da ogni limitazione di transito – senza necessità di alcun provvedimento amministrativo autorizzativo – i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici, gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Municipale, la Polizia Giudiziaria, la Guardia di Finanza, le Guardie venatorie, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Protezione Civile (solo se a bordi di mezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza) e comunque tutti coloro che, per motivi di servizio, soccorso o controllo, abbiano necessità di transitare sul percorso in argomento.

Sono, altresì, esenti dai limiti di transito i mezzi impiegati dai proprietari possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti dai sentieri in oggetto del presente regolamento.

### **Art. 5 – Divieti**

È fatto divieto di percorrere tratti diversi da quelli autorizzati, di circolare su prati o sostare su di essi, di circolare fuori strade in zone boschive o terreni agricoli, di calpestare o rovinare prati destinati a colture anche se non recintati. È assolutamente vietato alterare le infrastrutture a servizio della viabilità come banchine stradali, muri di contenimento, cunette, attraversamenti o fossi di scolo acque meteoriche, opere di ingegneria naturalistica e quanto altro presente.

### **Art. 6 – Sanzioni**

Chiunque acceda sui percorsi autorizzati per il transito di motocicli o ciclomotori per la pratica del Trial motociclistico, che non rispetti quanto previsto dall'art.2 del presente Regolamento, è soggetto a sanzione amministrativa da parte degli Organi di Pubblica Sicurezza, della Polizia Municipale, delle Guardie Ecologiche Volontarie, ciascuno per quanto di propria competenza, secondo quanto previsto dalla L.R. 02/11/1982 n.32 *“Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale”* oltre che dal D.Lgs. 30/04/1992 n.285 *“Nuovo Codice della Strada”* ed il D.P.R. 16/12/1992 n.495 *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”*.

Si precisa che i percorsi individuati hanno destinazione tassativamente non competitiva per cui la conduzione di mezzi motorizzati su tali tracciati, in atteggiamento competitivo, si configura come condotta sanzionabile ai sensi di quanto previsto nel precedente paragrafo.

### **Art.7 - Responsabilità dell'utilizzo dei percorsi**

I destinatari dei provvedimenti autorizzativi di cui al presente regolamento sono gli unici ed esclusivi responsabili dell'utilizzo dei percorsi in oggetto, rimanendo l'Unione Montana Alto Canavese estranea e manlevata da ogni responsabilità e sollevata da qualsivoglia onere per danni cagionati a persone e cose dal transito dei motocicli.

### **Art.8 - Durata e revoca dell'individuazione dei percorsi autorizzati**

L'individuazione dei percorsi fuoristrada autorizzati ai sensi del presente regolamento ha la durata di cinque anni, rinnovabili ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. 32/1982 così come modificato con L.R. n. 16/2016.

L'individuazione è revocabile in ogni momento per ragioni di pubblico interesse o di pubblica incolumità da parte dell'Unione Montana Alto Canavese.

### **Art. 9 – Convenzioni per la gestione e la manutenzione dei percorsi autorizzati**

L'Unione Montana Alto Canavese si impegna a sottoscrivere con organizzazione o associazione del territorio che svolga la pratica del Trial motociclistico, apposita convenzione al fine di mantenere fruibili e percorribili i percorsi autorizzati oltre che per predisporre le opportune segnaletiche di cui all'art.3 del presente regolamento.

La suddetta convenzione non dovrà prevedere alcun onere a carico dell'Unione Montana Alto Canavese.

### **Art.10 – Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni regionali e statali in materia.

